

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A
STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(MARZO – APRILE 2021)**


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 22 febbraio 2021, n. 25	
Esame della pronuncia	
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. L'esame nel merito: La legittimità della legge siciliana con riguardo alla gestione del personale e al ricorso all'istituto del "distacco"	
3. L'esame nel merito: Il contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica	
4. L'esame nel merito: La legittimità delle disposizioni relative agli LSU.....	
2. Corte costituzionale, sentenza 12 marzo 2021, n. 37.....	
Esame della pronuncia	
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. L'esame nel merito: I profili della legge valdostana che interferiscono con la sfera della competenza legislativa esclusiva statale	
3. L'esame nel merito: I profili della legge valdostana che rispettano la sfera della competenza legislativa regionale	
3. Corte costituzionale, sentenza 19 marzo 2021, n. 42.....	
Esame della pronuncia	
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. Inammissibilità e cessazione della materia del contendere delle questioni relative agli artt. 10 e 11 della legge prov. Trento n. 13 del 2019	
3. L'esame nel merito: Illegittimità del requisito della residenza quale criterio preferenziale per l'accesso ai corsi universitari	
4. L'esame nel merito: Legittimità della proroga delle graduatorie concorsuali.....	
4. Corte costituzionale, sentenza 23 marzo 2021, n. 44.....	
Esame della pronuncia	
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. L'esame nel merito: La violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica	
5. Corte costituzionale, sentenza 31 marzo 2021, n. 52.....	
Esame della pronuncia	
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. L'esame nel merito: La legittimità delle delimitazioni introdotte dalla legge sarda....	
3. L'esame nel merito: L'irragionevolezza del requisito previsto come condizione per l'accesso al beneficio regionale	
4. L'esame nel merito: Un'interpretazione costituzionalmente orientata non limita l'accesso ai benefici previsti dalla legge impugnata.....	
6. Corte costituzionale, sentenza 31 marzo 2021, n. 58.....	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L'esame nel merito: La normativa statale in tema di graduatorie dei concorsi pubblici non trova applicazione alla Regione.....	


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)
---	---	--

3. Cessazione della materia del contendere relativamente all'art. 1, comma 269 della legge n. 160 del 2019.....

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

1. Corte costituzionale, sentenza 22 febbraio 2021, n. 25

MATERIA	Organizzazione, lavoro pubblico, edilizia residenziale pubblica, lavori socialmente utili copertura finanziaria
OGGETTO	Artt. 2, commi 7 e 8; 8; 13, commi 1 e 2; 15, commi 3 e 4; 2, comma 9; 5; 12; 25 e 27 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie);</p> <p>2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente dal Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 9, 5, 12, 25 e 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

	<p>7) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha valutato la legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie): l'art. 2, commi 7 e 8; l'art. 8; l'art. 13, commi 1 e 2; l'art. 15, commi 3 e 4; l'art. 2, comma 9; l'art. 5; l'art. 12; l'art. 25; l'art. 27.

Per completezza espositiva, è bene rilevare che le questioni relative all'art. 15, commi 3 e 4, all'art. 2, comma 9, e agli artt. 5, 12, 25 e 27 sono state ritenute inammissibili, in quanto i relativi promovimenti non sono stati argomentati correttamente dal ricorrente.


2. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGITTIMITÀ DELLA LEGGE SICILIANA CON RIGUARDO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E AL RICORSO ALL'ISTITUTO DEL "DISTACCO"

Nel merito, la Corte parte dall'esame dell'art. 2 della legge siciliana, che, nel suo complesso, opera la rimodulazione della pianta organica dell'Istituto Ippico per la Sicilia, ente pubblico strumentale di interesse regionale, dotato di autonomia statutaria. Orbene, le questioni promosse nei confronti sia del comma 7 che del comma 8 dell'art. 2 della legge siciliana, non sono state ritenute fondate.

Comune alle due questioni è risultata la censura di violazione della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

In proposito, è stato richiamato il consolidato orientamento della Corte, secondo cui «[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)» (sentenza n. 257 del 2020).

In particolare, la Corte ha precisato che sono da ricondurre alla materia ordinamento civile «gli interventi legislativi che [...] dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere (ex multis, sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015)» (sentenza n. 32 del 2017) e rientrano, invece, nella competenza regionale «i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale» (sentenze n. 241 del 2018 e n. 149 del

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

2012; nello stesso senso, sentenze n. 191 del 2017 e n. 63 del 2012). Ciò vale anche per una Regione ad autonomia speciale, qual è la Regione Siciliana.

In proposito, si è affermato che, quando la disposizione regionale non regola il rapporto di lavoro, bensì detta una disciplina finalizzata alla realizzazione di esigenze organizzative dell'amministrazione, viene in rilievo non già la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, bensì quella regionale nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», la quale comunque incontra i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economiche sociali, quali sono le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.


Con riferimento, in particolare, al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 17 del 2019, tale disposizione prevede che l'accordo di mobilità, di cui al comma 6, può regolare, senza che ci sia una riserva in suo favore, anche la copertura dei posti risultati vacanti a seguito della nuova dotazione organica. Si tratta di una disposizione che si lega all'ultimo comma dell'art. 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, che costituisce anche condizione di legittimità dello stesso accordo di mobilità. Il legislatore regionale, al fine di contenere la spesa del personale, ha prescritto che la rimodulazione della pianta organica dell'Istituto deve avvenire «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dunque, secondo la Corte, da una parte, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico regionale in termini di diritti e doveri del personale non è direttamente incisa in alcun modo; dall'altra, l'accordo di mobilità in questione, anche quando dovesse avere a oggetto le vacanze di personale, si inserisce nel contesto delle misure organizzative direttamente connesse alla ricollocazione totale o parziale del personale eccedentario, in sintonia con la ratio dell'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Considerazioni analoghe valgono anche per il comma 8 dell'art. 2 della legge regionale n. 17 del 2019.

Tale disposizione disciplina la gestione sia delle eccedenze sia delle carenze di personale conseguenti alla rimodulazione della pianta organica; più precisamente, è stata prevista la possibilità del ricorso al «distacco», istituto tipico del lavoro privato (art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»), ma che, in quanto tale, ha cittadinanza anche nel lavoro pubblico contrattualizzato. Inoltre, la disposizione censurata richiama segnatamente la fattispecie di distacco già prevista dall'art. 62 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.

Orbene, è stato rilevato che, nell'ottica di mettere in campo tutti i possibili strumenti di impiego flessibile al fine di evitare il collocamento in disponibilità del personale in esubero, il ricorso al «distacco» è possibile, secondo il comma 8 impugnato, «qualora ne ricorrano le condizioni», ossia nel rispetto della normativa generale sul lavoro pubblico contrattualizzato, che, anche nella contrattazione collettiva nazionale del comparto delle funzioni centrali, conosce ipotesi di assegnazione temporanea presso altra amministrazione, quale fattispecie di mobilità del personale tra amministrazioni pubbliche diverse. In particolare, è stato richiamato l'art. 30, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede, nel più ampio contesto della mobilità di personale tra

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

amministrazioni diverse, la possibilità di «assegnazione temporanea» ad altra amministrazione.

Inoltre, è stato evidenziato che, alla disciplina posta dal d.lgs. n. 165 del 2001, il comma 8 dell'art. 2 censurato non apporta alcuna deroga, limitandosi a prefigurare il distacco come strumento di gestione del rapporto di impiego del personale, in esubero, dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, alle condizioni e nei limiti in cui ciò è possibile, alla stregua della normativa statale del pubblico impiego privatizzato e della contrattazione collettiva di settore, espressamente richiamata.

In questi termini, è emerso che la norma regionale non si pone in contrasto con la disciplina statale, rimanendo nel perimetro della propria potestà di regolazione delle esigenze organizzative dell'ente pubblico regionale.


E ancora, è stato rilevato che l'accordo di mobilità, anche nella parte in cui in ipotesi preveda l'assegnazione temporanea, sotto forma di distacco ad altra amministrazione, del personale in esubero, è condizionato al rispetto della clausola di invarianza finanziaria e quindi non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, tenendo anche conto dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui, in relazione al trattamento economico del personale comandato o distaccato, l'amministrazione utilizzatrice rimborsa a quella di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.

3. L'ESAME NEL MERITO: IL CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

La Corte prosegue con l'esame delle censure mosse nei confronti dell'art. 8 della legge n. 17 del 2019, in riferimento alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. La censura è stata ritenuta fondata.

La norma impugnata dispone che al comma 1 dell'art. 79 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole "31 dicembre 2018" sono state sostituite dalle parole "31 dicembre 2019". Con la disposizione in esame, il legislatore regionale ha prorogato di un anno l'ambito di applicazione temporale dell'articolo richiamato.

La Corte ha evidenziato che l'art. 79, comma 1, della legge n. 8 del 2018, consente, ai fini del ripianamento delle situazioni debitorie degli IACP della Sicilia, l'utilizzo da parte degli stessi «a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità» delle somme derivanti «dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560», ancorché non vincolate da programmazione e a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio. Inoltre, viene rilevato come, al comma 2, la norma stabilisca che l'utilizzazione delle risorse è autorizzata «con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera di Giunta regionale, che dispone l'obbligo, da parte dell'ente beneficiario, al reintegro della somma autorizzata a titolo di anticipazione di liquidità, secondo il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente». In ogni caso, è stato evidenziato che, a prescindere da quanto disposto al comma 2, la mancanza della previsione dell'obbligo da parte dell'ente beneficiario di procedere al reintegro delle somme indicate entro il medesimo esercizio finanziario, impedisce di affermare che l'operazione in esame, dal

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

punto di vista delle regole di contabilità pubblica, possa qualificarsi come anticipazione di cassa e, dunque, quale reale «anticipazione di liquidità», eventualmente idonea ad assicurare il vincolo di destinazione esclusiva.

In proposito, sono state richiamate le sentenze n. 273 e n. 38 del 2016, con le quali Corte aveva riconosciuto la natura di principio fondamentale, nella materia «coordinamento della finanza pubblica», del vincolo di destinazione stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2014. Tale disposizione statale prevede, infatti, che le risorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale, debbano essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Nel caso di specie, è emerso che la disposizione censurata, nel prorogare al 31 dicembre 2019 la possibilità per gli IACP della Sicilia di ripianare le gravi situazioni debitorie mediante l'utilizzo, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, delle somme derivanti «dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560», destina tali proventi a fini diversi dalla realizzazione di un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, ponendosi in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui alla disposizione statale.


4. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI LSU

L'analisi della Corte si concentra, inoltre, sulle censure concernenti l'art. 13, commi 1 e 2, della legge siciliana. Il ricorrente ha dedotto la violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia di «ordinamento civile», ponendo, a sostegno delle censure, la disciplina statale in tema di stabilizzazione degli LSU e, in particolare, l'art. 4, commi 6, 7, 8 e 9 del d.l. n. 101 del 2013. Più precisamente, secondo il ricorrente, le predette norme sarebbero finalizzate a gestire il passaggio di lavoratori assunti da società private verso il bacino degli LSU.

Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge siciliana, promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 Cost., non sono state considerate fondate.

L'art. 13, al comma 1, prevede l'inserimento nell'art. 20 della legge regionale n. 8 del 2017 (Provvedimenti in favore dei lavoratori Isu Almaviva), della specifica previsione che, in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, della legge siciliana n. 4 del 2006, a detti lavoratori si applichi l'art. 30 della legge siciliana n. 5 del 2014.

È stato rilevato che l'art. 20 della legge regionale n. 8 del 2017 aveva già approntato una misura di sostegno a favore degli LSU, in precedenza assunti presso la società Almaviva Contact spa, ma che da essa erano fuoriusciti a seguito di una procedura di licenziamento collettivo. Infatti, è stata prevista l'estensione ad essi di una misura dettata in generale per i lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati laddove, a seguito di crisi aziendali, non fosse stato possibile il mantenimento dei livelli occupazionali. In

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

applicazione di tale disposizione, l'Assessorato regionale del lavoro avrebbe potuto erogare i benefici economici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, nei limiti delle risorse assegnate al Fondo unico per il precariato, istituito con l'art. 71 della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005).

Inoltre, è stato rilevato che la disposizione censurata ha affiancato, come alternativa a questa misura di sostegno economico, la possibilità dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della legge siciliana n. 5 del 2014, al fine del reinserimento nella procedura di assegnazione in utilizzazione in attività socialmente utili.


Dunque, è emerso che si è in tal modo prevista una misura volta non già alla stabilizzazione dei lavoratori fuoriusciti dalla società Al maviva Contact spa, bensì alla loro possibile riassegnazione come lavoratori socialmente utili, in alternativa alla erogazione del beneficio economico gravante sul Fondo unico per il precariato.

Inoltre, è stato evidenziato come in senso analogo disponga anche il comma 2 del medesimo art. 13, il quale estende il disposto del comma 1 agli LSU assunti presso la società Al maviva Contact e «transitati» presso la società Exprivia Projects srl, con la quale, anche in questo caso, è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Anche per questi ultimi è stata prevista la possibilità di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 30 della legge siciliana citata, per essere nuovamente immessi nel bacino degli LSU.

Nel complesso, è emerso che la disposizione censurata, pertanto, da una parte, non interviene nella regolamentazione del rapporto di lavoro in essere con le menzionate società private e quindi non disciplina aspetti riferibili alla materia «ordinamento civile» (all'art. 117, comma secondo, lettera l, Cost.); dall'altra, non comporta la stabilizzazione di questi lavoratori come dipendenti regionali, in assenza di concorso pubblico, richiesto dall'art. 97, quarto comma, Cost.

In proposito, è stato rilevato che, in entrambe le ipotesi, l'iscrizione degli LSU nell'elenco regionale suddetto non determina la loro nuova stabilizzazione, ma consente solo che essi possano essere assegnati ad attività socialmente utili. Invero, si tratta di lavoratori già in precedenza stabilizzati presso soggetti privati e beneficiari, a seguito della sopravvenuta perdita del posto di lavoro, della misura di sostegno di cui all'art. 20 della legge siciliana n. 8 del 2017.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)
---	---	--

2. Corte costituzionale, sentenza 12 marzo 2021, n. 37


MATERIA	Tutela della salute
OGGETTO	Artt. 2, commi 4, 6, 7, 9, da 11 a 16, 18 e da 20 a 25, 3, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza), nonché dell'intero testo della medesima legge regionale
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 4, 5, 6 e 7 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettere m) e q), e terzo, 118 e 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. e all'art. 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha analizzato le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 4, 6, 7, 9, da 11 a 16, 18 e da 20 a 25, 3, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza), nonché dell'intero testo della medesima legge regionale.

Per completezza espositiva, è utile precisare che nel corso del giudizio è stata emessa l'ordinanza 14 gennaio 2021, n. 4, con la quale la Corte ha sospeso l'efficacia dell'intera legge regionale impugnata, ritenendo che essa invadesse la competenza esclusiva statale nella materia della «profilassi internazionale» (art. 117, secondo comma, lettera

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

q, Cost.), con rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico e ai diritti delle persone. La sentenza esaminata ha esaurito i profili cautelari.

2. L'ESAME NEL MERITO: I PROFILI DELLA LEGGE VALDOSTANA CHE INTERFERISCONO CON LA SFERA DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE

La Corte ha analizzato la legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11, in riferimento agli artt. 25, comma 2, 117, commi 2, lettere m), q) e h), e 3, 118 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e all'art. 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Preliminarmente è opportuno procedere a una ricostruzione del quadro normativo in esame.

L'art. 1 della legge impugnata prevede che essa «disciplina la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale», condizionando «tutte le attività produttive, industriali e commerciali, professionali, di servizi alla persona, sociali, culturali, ricreative e sportive» all'osservanza delle misure di sicurezza introdotte dalla stessa disposizione in esame.

L'art. 2 individua un complesso di attività personali, sociali ed economiche che sono comunque consentite, purché nel rispetto di protocolli di sicurezza (art. 2, commi 6, 7 e 9, secondo periodo, seconda parte), taluni dei quali fissati con ordinanza del Presidente della Regione. Sono individuate, poi, altre attività che sono ammesse, ma che il Presidente della Giunta può sospendere, con le ordinanze previste dal successivo art. 4, comma 1, in caso di necessità inerenti all'andamento dell'emergenza sanitaria (art. 2, comma 24, in riferimento alle attività descritte nei precedenti commi da 11 a 19). Con tali ordinanze, infine, il Presidente della Giunta può anche individuare «eventi o manifestazioni pubbliche», per le quali è permesso derogare alle «disposizioni emergenziali» statali (art. 2, comma 9, secondo periodo, prima parte).


L'art. 3 costituisce un'unità di supporto e coordinamento, allo scopo di coadiuvare il Presidente della Giunta e gli altri «attori interessati» nelle decisioni di carattere strategico e operativo connesse alla gestione dell'emergenza.

L'art. 4, comma 2, individua nella Giunta regionale l'organo competente ad adottare, d'intesa con le parti sociali, protocolli di sicurezza, mentre il comma 3 successivo attribuisce al Presidente della Regione il coordinamento degli interventi. Il comma 4 demanda le attività di comunicazione all'Ufficio stampa della Regione.

L'art. 5 impegna la Giunta a elaborare un piano per fronteggiare l'emergenza economica, ai fini della graduale ripresa e del rilancio delle attività su base regionale.

Gli artt. 6 e 7 seguenti, infine, contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la dichiarazione di urgenza della medesima legge regionale.

Orbene, nel merito, la Corte ha confermato quanto già statuito nella fase cautelare, ritenendo che la materia oggetto dell'intervento legislativo regionale ricada nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di «profilassi internazionale» (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), che è comprensiva di ogni misura atta a

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla. Invero, la Corte si era già espressa ritenendo che la profilassi internazionale concernesse norme che garantiscono «uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale» (sentenza n. 5 del 2018; in precedenza, sentenze n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005 e n. 12 del 2004). A riguardo, è emerso che, a fronte di malattie altamente contagiose, in grado di diffondersi a livello globale, è necessario seguire una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).

In ogni caso, la Corte ha osservato che le autonomie regionali, ordinarie e speciali, non sono comunque estranee alla gestione delle crisi emergenziali in materia sanitaria, in ragione delle attribuzioni loro spettanti nelle materie “concorrenti” della tutela della salute e della protezione civile; dunque, spetta anche alle strutture sanitarie regionali operare a fini di igiene e profilassi, ma nei limiti in cui esse si inseriscono armonicamente nel quadro delle misure straordinarie adottate a livello nazionale, stante il grave pericolo per l’incolumità pubblica.

Orbene, è stato evidenziato che il modello offerto dalla legislazione vigente, da un lato, appare conforme al disegno costituzionale, dall’altro, non ne costituisce l’unica attuazione possibile. Invero, a seguito della diffusione del COVID-19, il legislatore statale, posto a confronto con un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, ha scelto di introdurre nuove risposte normative e provvedimenti.

In tale contesto, il quadro normativo vigente è stato strutturato soprattutto sul d.l. n. 19 del 2020 e sul d.l. n. 33 del 2020.

L’art. 1 del d.l. n. 19 del 2020 reca un vasto insieme di misure precauzionali e limitative, la cui applicazione continua ad essere affidata a d.P.C.m., assunti, dopo aver acquisito il parere dei Presidenti delle Regioni interessate, o, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (art. 2 del d.l. n. 19 del 2020). Nelle more dell’approvazione di tali decreti, per contenere un aggravamento della crisi, il Ministro della salute può intervenire mediante il potere di ordinanza attribuito dall’art. 32 della legge n. 833 del 1978.

L’art. 1 del d.l. n. 33 del 2020 ha poi reputato opportuno attribuire uno spazio di intervento d’urgenza anche ai sindaci (comma 9), e, soprattutto, alle Regioni (comma 16), alle quali, nelle more dell’adozione dei d.P.C.m., compete l’introduzione, in via amministrativa, di «misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte» dal d.P.C.m., ovvero anche “ampliative”, ma, per queste ultime, d’intesa con il Ministro della salute, e nei soli casi e nelle forme previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dunque, è emerso che il fondamento giuridico dei poteri esercitati da Stato, Regioni ed enti locali per rispondere alla pandemia è stato riscontrato nelle predette specifiche fonti statali e nella successiva produzione legislativa a esse affine, quale il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021

Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)

Sulla base di queste premesse, le questioni di costituzionalità degli artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge regionale impugnata sono state ritenute fondate, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost. La Corte ha poi considerato assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte avverso gli artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; nonché, quanto al solo art. 2, comma 23, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.

Con riferimento alle disposizioni considerate illegittime, è stato evidenziato che:


- a) l'art. 1 enuncia gli obiettivi programmatici della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, e vincola all'osservanza delle misure introdotte dal successivo art. 2;
- b) l'art. 2 descrive e prescrive le misure da rispettare (art. 2, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25), sanzionandone l'inosservanza (art. 2, comma 23), e in altra parte pretende di confinare l'esercizio della competenza esclusiva statale alla materia «di ingresso in Italia» e della «disabilità» (art. 2, comma 3), ovvero subordina l'efficacia delle «mitigazioni» statali ad una ricezione regionale (art. 2, comma 22), ovvero ancora ridefinisce le attribuzioni emergenziali dei sindaci (art. 2, comma 21);
- c) l'art. 4, commi 1, 2 e 3, disciplina le ordinanze del Presidente della Giunta relative alle misure di cui al precedente art. 2, anche con riferimento all'attività di coordinamento e ai protocolli di sicurezza.

Le disposizioni sopraelencate, secondo la Corte, surrogano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale appositamente per la lotta contro la malattia generata dal COVID-19, imponendone una autonoma e alternativa, che fa invece capo alle previsioni legislative regionali e alle ordinanze del Presidente della Giunta.

La Corte ha, infatti, più volte ribadito il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale; nel caso di specie, è risultata evidente l'invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per tale verso, è stato rilevato, altresì, che la competenza statale esclusiva in materia di «profilassi internazionale» si impone anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, atteso che essa non può vantare alcuna attribuzione statutaria avente simile oggetto. Il titolo per normare attivato dal legislatore statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost. corrisponde, infatti, ad una sfera di competenza che lo Stato già deteneva, nei confronti della Regione, prima ancora dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione.

Tali assunti sono confermati dall'art. 36 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), che, disciplinando il trasferimento delle funzioni amministrative in favore della Regione, esclude le funzioni attinenti «ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale», venendo così a ribadire l'estraneità di tale materia alle competenze statutarie, e tra queste quella «di integrazione e di attuazione» in tema di «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, lettera l, dello statuto),

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

peraltro meno favorevole rispetto alla «tutela della salute» ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Quest'ultima attribuzione pone la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sul medesimo piano delle Regioni a statuto ordinario.

3. L'ESAME NEL MERITO: I PROFILI DELLA LEGGE VALDOSTANA CHE RISPETTANO LA SFERA DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE

La Corte ha proseguito il suo esame con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 4, 5, 6 e 7 della legge regionale impugnata, promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere m) e q), e terzo comma, 118 e 120 Cost. Le censure non sono state ritenute fondate.

A riguardo, è stato rilevato che la competenza dello Stato a disciplinare ogni misura necessaria a contenere e debellare il contagio, nonché ad allocare la relativa funzione amministrativa, non è infatti così vasta da fraporsi all'esercizio delle attribuzioni regionali, laddove esse non abbiano alcuna capacità di interferire con quanto determinato dalla legge statale e dagli atti assunti sulla base di essa. In questo quadro, è stato osservato che la definizione di quali organi siano competenti, nell'ambito dell'ordinamento regionale, sia a prestare la collaborazione demandata dallo Stato, sia a esercitare le attribuzioni demandate alla Regione, può spettare, in linea di principio, alla Regione stessa, nell'esercizio della competenza legislativa residuale in tema di ordinamento e organizzazione degli uffici (da ultimo, sentenza n. 250 del 2020).


A tale titolo di competenza è stato ricondotto l'art. 3 impugnato, che dà vita ad una unità di supporto e coordinamento per l'emergenza da COVID-19, incaricata di fornire ausilio agli organi regionali nell'elaborazione di linee di condotta, purché naturalmente compatibili con la sfera di attribuzioni proprie della Regione.

A riguardo, è opportuno rilevare che la Corte non ha ritenuto fondata nemmeno la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge impugnata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h) (sicurezza e ordine pubblico), Cost., e all'art. 44 dello statuto di autonomia.

La norma censurata annovera, tra i compiti dell'unità di supporto e coordinamento, la promozione del migliore raccordo tra «tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi».

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, una simile previsione non intacca in alcun modo la titolarità delle prerogative in materia di ordine pubblico, che l'art. 44 dello statuto di autonomia assegna al Presidente della Regione, per delegazione del Governo. L'unità prevista dalla norma impugnata, infatti, si limita a fornire supporto per l'esercizio di tali attribuzioni, che restano interamente in capo al Presidente della Giunta.

Secondo la Corte, il titolo di competenza, in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici, riguarda anche l'art. 4, comma 4, impugnato, che si occupa dell'Ufficio stampa regionale, chiamato a esercitare le attività di comunicazione.


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)
---	---	--

Anche l'art. 5 non presenta profili di interferenza con la sfera di competenza statale. Invero, la norma demanda alla Giunta l'elaborazione di un piano di azioni per fronteggiare l'emergenza economica, «compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus». La individuazione dell'organo competente a pianificare l'esercizio delle attribuzioni regionali in tema di attività economiche si accompagna, perciò, all'osservanza delle misure prescritte dalla disciplina statale.

Gli artt. 6 e 7, contenendo, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la dichiarazione di urgenza della legge impugnata, si appoggiano alle previsioni normative scampate alla dichiarazione di illegittimità costituzionale e da esse traggono copertura sul piano del riparto delle competenze.


Infine, anche le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 4, 5, 6 e 7 della legge impugnata, promosse in riferimento al mancato rispetto da parte della Regione del principio di leale collaborazione, sono state ritenute prive di fondamento. È, infatti, costante affermazione di questa Corte che il principio di leale collaborazione non sia applicabile alle procedure legislative, ove non imposto direttamente dalla Costituzione (ex plurimis, sentenza n. 233 del 2019).

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

3. Corte costituzionale, sentenza 19 marzo 2021, n. 42

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica, lavoro pubblico, università
OGGETTO	Artt. 10, commi 1 e 2, 11, commi 1 e 4, e 15, comma 1, lettera b) (recte: comma 1, nella parte in cui introduce il comma 4-bis, lettera b, nell'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 2 novembre 1993, n. 29, recante «Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica»), della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020) e dell'art. 10 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Trento
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), nella parte in cui introduce il comma 4-bis, lettera b), nell'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica);</p> <p>2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri,</p>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)
---	---	--

	in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
--	--

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto della sentenza in esame sono gli artt. 10, commi 1 e 2, 11, commi 1 e 4, e 15, comma 1, lettera b) (recte: comma 1, nella parte in cui introduce il comma 4-bis, lettera b, nell'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 2 novembre 1993, n. 29, recante «Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica»), della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020).

2. INAMMISSIBILITÀ E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DELLE QUESTIONI RELATIVE AGLI ARTT. 10 E 11 DELLA LEGGE PROV. TRENTO N. 13 DEL 2019


La prima questione esaminata dalla Corte costituzionale riguarda l'art. 10, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, che ha modificato i limiti di spesa per il triennio 2020-2022 relativi:

- a) al personale provinciale appartenente ai comparti autonomie locali e ricerca (comma 1);
- b) al personale del comparto scuola (comma 2).

Il ricorrente contesta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della costituzione, in quanto il legislatore provinciale non avrebbe fornito i criteri utilizzati per la definizione degli importi previsti che potrebbero, di conseguenza, comprendere eventuali incrementi per rinnovi contrattuali.

La questione è dichiarata inammissibile anche in quanto è chiaro che la norma in esame riguarda la sola spesa "a regime" per il personale, che non include oneri per rinnovi contrattuali, cui è dedicato il successivo art. 11.

Altrettanto inammissibile è dichiarata la questione relativa all'art. 11, comma 4, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, con cui viene stanziata una somma (500.000 euro) sui bilanci degli anni 2020-2022 per coprire la metà della quota di adesione a fondi sanitari integrativi per i familiari del personale provinciale di età inferiore a diciotto anni, mentre per il comma 1 dell'art. 11, con cui vengono determinati gli oneri per l'avvio della contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2019-2021, è dichiarata la cessazione della materia del contendere.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

3. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DEL REQUISITO DELLA RESIDENZA QUALE CRITERIO PREFERENZIALE PER L'ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI

La successiva questione esaminata dalla Corte costituzionale riguarda l'art. 15, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, nella parte in cui introduce, nell'art. 2 della legge prov. Trento n. 29 del 1993, il comma 4-bis, lettera b), secondo il quale la Provincia autonoma può promuovere, nell'ambito dell'intesa con l'Università di Trento di cui al comma 1 del medesimo art. 2, una riserva per l'accesso ai corsi universitari "non inferiore al 10 per cento per candidati residenti in provincia di Trento, nell'ipotesi di parità di merito con candidati non residenti".


Il Governo contesta la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Cost., e in particolare del secondo comma in quanto introduce un criterio di preferenza non correlato al merito scolastico o agli obiettivi dell'istituzione universitaria, bensì con solo riferimento al criterio della residenza. La Corte, peraltro, rileva che nel complesso del ricorso si ricava la contestazione della violazione del principio di eguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3 della Cost., e su tale parametro effettua la sua valutazione.

Prima di procedere all'esame nel merito, la Corte evidenzia che la disposizione impugnata definisce i contenuti dell'atto di indirizzo per l'università e la ricerca che la Giunta provinciale di Trento aggiorna ogni anno previa intesa con l'Università di Trento (art. 2 della legge prov. Trento n. 29 del 1993). Con detto atto di indirizzo si dà attuazione alla delega di funzioni contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, che individua ambiti di intervento, criteri e procedure per la definizione dei rapporti finanziari tra la Provincia medesima e l'Università degli studi di Trento. L'art. 3 del d.lgs. n. 142 del 2011 prevede che l'Università è disciplinata dal proprio Statuto, adottato nel rispetto della Costituzione e del d.lgs. n. 142 del 2011, e si stabiliscono principi e criteri direttivi cui attenersi nella redazione dello Statuto (comma 1) e requisiti organizzativi e funzionali (comma 2).

In particolare, il comma 4-bis, lettere a) e b), del medesimo art. 2 della legge prov. Trento n. 29 del 1993, introdotto dall'art. 15, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, attribuisce alla Provincia autonoma la facoltà di promuovere, con riferimento ai test di ingresso universitari e nell'ambito dell'intesa sovra indicata, sia «l'eliminazione della media dei voti d'esame di stato relativo al secondo ciclo» (lettera a), sia «una riserva di posti di un numero non inferiore al 10 per cento per candidati residenti in Provincia di Trento, nell'ipotesi di parità di merito con candidati non residenti» (lettera b).

Fatte queste premesse, la Corte dichiara la questione fondata in quanto la norma impugnata incide oggettivamente sui termini di godimento del diritto allo studio universitario. La norma provinciale prefigura un criterio di preferenza basato sul requisito della residenza nel territorio della provincia, tale da escludere i non residenti collocati nelle graduatorie di accesso ai corsi universitari a pari punteggio di merito.

È costante l'orientamento della Corte per cui il requisito della residenza (o della residenza prolungata nel tempo) in un determinato territorio quale condizione o elemento di favore per l'accesso a determinate prestazioni (sentenze n. 9 del 2021, n. 281 e n. 44 del 2020, n. 166 del 2018) o per l'ammissione a procedure selettive

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

(sentenza n. 151 del 2020), è legittimo solo se vi è un'adeguata e ragionevole correlazione con le finalità dei servizi o delle prestazioni erogate.

Nel caso di specie la Corte evidenzia l'assenza di una correlazione tra residenza nel territorio provinciale e accesso ai corsi universitari. La Corte ha già chiarito che il diritto allo studio comporta che i più meritevoli e capaci possano accedere ai gradi più alti dello studio (sentenza n. 219 del 2002). Il godimento del diritto allo studio è altresì correlato all'autonomia delle università (sentenze n. 42 del 2017 e n. 383 del 1998).

Prevedere, pertanto, che il requisito della residenza sia assunto, nel caso di specie, come criterio di favore:

a) non trova giustificazione nelle finalità perseguite dal diritto ad accedere ai corsi universitari;

b) contraddice la naturale vocazione dell'istituzione universitaria a favorire la mobilità degli studenti (finalità vincolante per la Provincia ai sensi dall'art. 3, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 142 del 2011).


La discriminazione a danno degli studenti non residenti non ha inoltre carattere meramente residuale, sul limite della riserva dei posti del 10%, in quanto la lettera a) del nuovo comma 4-bis dell'art. 2 della legge prov. Trento n. 29 del 1993, anch'esso introdotto dall'art. 15, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, prevede la facoltà della Provincia di promuovere «l'eliminazione della media dei voti dell'esame di stato relativo al secondo ciclo». La potenziale eliminazione di tale requisito di merito rende ulteriormente evidente l'irragionevolezza della disposizione in esame, che non trova alcuna giustificazione alla luce delle finalità che il diritto di accedere agli studi universitari persegue.

4. L'ESAME NEL MERITO: LEGITTIMITÀ DELLA PROROGA DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI

Un'ultima questione posta all'esame della Corte costituzionale ha riguardato l'art. 10 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), che ha prorogato al 30 giugno 2020 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto autonomie locali (comma 1) e degli enti strumentali della Provincia autonoma (comma 2), già prorogati fino al 31 dicembre 2019 o in scadenza nel primo semestre del 2020, con eccezione del personale sanitario.

Il ricorrente lamenta il contrasto con l'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in riferimento alla materia «ordinamento civile» e ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. La proroga in parola, infatti, non rispetterebbe i più ristretti termini di utilizzabilità delle graduatorie stabiliti dall'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sarebbe inoltre lesiva del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la previsione secondo la quale il personale provinciale del ruolo sanitario sarebbe escluso dal regime della proroga delle graduatorie.

La Corte ha ritenuto non fondato il ricorso proposto dal Governo.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

È prima di tutto ritenuta non sussistente la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost, relativamente alla materia "ordinamento civile", in quanto la disciplina del pubblico impiego è riportabile a tale materia solo per i profili privatizzati, ovverosia di un rapporto già instaurato e non anche per i profili pubblicistico-organizzativi appartenenti alla competenza legislativa residuale della Regione (sentenze n. 126 del 2020 e n. 149 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 273, n. 77 e n. 5 del 2020, n. 241 del 2018).

Tale ricostruzione è vevole anche per la Provincia autonoma di Trento in quanto trova applicazione la clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e dunque la più ampia competenza legislativa residuale delle Regioni ordinarie in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa regionale" (art. 117, quarto comma, Cost.) rispetto alla competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1, statuto reg. Trentino-Alto Adige), equivalente a quella delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia (sentenza n. 273 del 2020) e Valle d'Aosta (sentenze n. 77 del 2020 e n. 241 del 2018).

Nel caso di specie le disposizioni impugnate disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali e dunque costituiscono esercizio della competenza legislativa provinciale in materia di organizzazione amministrativa del personale, soggetta al solo rispetto dei limiti costituzionali di buon andamento, imparzialità e principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 126 del 2020).

Non sussiste neanche la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Il ricorrente ha in tal senso censurato il fatto che la Provincia avrebbe esteso i margini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali approvate nel 2011 di tre mesi rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 362-ter, della legge n. 145 del 2018, che fissava come termine di utilizzo per le medesime graduatorie il 30 marzo 2020.


La Corte ha già chiarito che le disposizioni volte a vincolare temporalmente l'utilizzo delle graduatorie già approvate costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica quando sono correlate a limiti alle assunzioni poste transitoriamente anche a carico delle Regioni (sentenze n. 5 del 2020 e n. 241 del 2018).

Tali principi, in generale applicabili alle autonomie speciali, non spiegano gli stessi effetti che operano sulle Regioni a statuto ordinario, in quanto le autonomie speciali sono soggette al principio dell'accordo come vincolo di metodo (e non di risultato) nella forma della leale collaborazione.

Tale fatto comporta la non applicabilità del limite temporale delle graduatorie contenuto nell'art. 1, comma 362-ter della legge n. 145 del 2018, in quanto vincoli puntuali non sono stati posti con le forme previste dall'art. 79, comma 4, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige.

Non è violato l'art. 3 della Cost. in quanto l'esclusione delle graduatorie del personale sanitario è giustificata dal fatto che per tale personale è ancora più necessario non «pregiudicare l'urgenza pressante dell'aggiornamento professionale (sentenza n. 241 del 2018)» (sentenza n. 77 del 2020), e dunque l'assunzione non deve avvenire dopo un lasso di tempo troppo distante dall'espletamento della procedura concorsuale.

(sintesi di Carlo Sanna)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)
---	---	--

4. Corte costituzionale, sentenza 23 marzo 2021, n. 44

MATERIA	Vitalizi
OGGETTO	Art. 1, commi 12 e 13, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi), limitatamente alle parole «per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, limitatamente alle parole «, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12».

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha esaminato le censure relative all'art. 1, commi 12 e 13, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi), ritenuto in contrasto con gli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché con gli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'art. 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), evocati quali principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica – e con il principio di leale collaborazione.

2. L'ESAME NEL MERITO: LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

La analisi della Corte parte dalla ricostruzione del quadro normativo statale, richiamando l'art. 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

In base alle predette disposizioni, indicate come parametro interposto, entro il 30 maggio 2019 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovevano provvedere a rideterminare, secondo il metodo di calcolo contributivo, gli importi dei

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

vitalizi già in essere in favore di coloro che avessero ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere o di assessore regionale.

Le stesse norme rimettevano la definizione dei criteri e dei parametri per la suddetta rideterminazione ad un'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, «al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative». L'intesa contemplata dalla normativa statale è stata adottata il 3 aprile 2019 e fissa i criteri e i parametri per la rideterminazione degli assegni vitalizi. La stessa intesa prevede, poi, che «[a] decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere».

Nella Regione Siciliana, l'attuazione dell'intesa è stata affidata alla legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, il cui art. 1 (rubricato «Ricalcolo assegni vitalizi»), al comma 12, dispone: «[g]li effetti di risparmio discendenti dalle modalità di calcolo contributivo previste dal presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono rapportati in percentuale rispetto alla spesa complessiva consolidata alla stessa data per assegni vitalizi diretti in corso di erogazione. Tale percentuale, diminuita del 26 per cento, costituirà il valore di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il medesimo articolo, al successivo comma 13, stabilisce: «[l]a percentuale di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti derivante dall'applicazione del comma 12 è incrementata di una quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 37.000 euro lordi annui e di un'ulteriore quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 62.000 euro lordi annui, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12».

La Corte, sulla base della disciplina sopra illustrata, ha definito i temi oggetto della decisione, precisando che le disposizioni statali richiamate a parametro interposto, integrate dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, richiedono che le leggi regionali stabiliscano una riduzione, permanente, e perciò a regime, del trattamento previdenziale già goduto da ex Presidenti, assessori e consiglieri regionali, determinando effetti definitivi, generalmente sfavorevoli, su tale trattamento. Non si tratta, quindi, di disposizioni che prevedono interventi limitati nel tempo.

Inoltre, è stato evidenziato che, secondo l'intesa sopracitata, a decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione, cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che, in ciascuna Regione, prevedano riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

Dunque, la Corte ha rilevato che le questioni sottoposte al suo esame riguardano il solo profilo relativo alla competenza legislativa regionale a stabilire la temporaneità del ricalcolo, essendo impugnati unicamente gli ultimi periodi dei commi 12 e 13 dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, che appunto limitano a cinque anni il periodo di efficacia della rideterminazione dei vitalizi già in essere. Infatti, il ricorso statale non ha chiesto alla Corte di verificare la legittimità costituzionale né dei criteri previsti dall'intesa sopracitata per il ricalcolo dei vitalizi, né di quelli in concreto utilizzati dalla legge della Regione Siciliana.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021

Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)

In altri termini, la Corte è stata chiamata a valutare unicamente se tali previsioni, nello stabilire il citato limite temporale, eccedano dalla sfera di competenza regionale, alla luce sia degli invocati principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, sia del principio di uguaglianza, sia, infine, del principio di leale collaborazione, nonché delle norme statutarie pure evocate. Alla luce della ricostruzione effettuata, la Corte ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse, con riferimento al primo tra i parametri costituzionali richiamati, previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost. Le restanti questioni sono state ritenute assorbite.


Orbene, la legge statale di bilancio per il 2019 indicata come parametro interposto, è stata qualificata dalla Corte alla stregua di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica. Invero, il legislatore statale ha esteso anche ai vitalizi maturati anteriormente al 2012 un meccanismo di quantificazione legato all'ammontare dei contributi versati, equiparando la posizione degli ex consiglieri, presidenti ed assessori, cessati dalla carica prima del 2012, a quella di coloro che abbiano acquisito il diritto successivamente a tale data.

In forza delle argomentazioni svolte, la Corte ha rilevato che non compete ad una legge regionale declinare nelle forme di una riduzione di durata temporanea il ricalcolo imposto a regime dai principi fondamentali della normativa statale. Invero, la disciplina regionale impugnata si pone in evidente contrasto con la normativa statale, in quanto introduce una non consentita limitazione temporale all'operatività del meccanismo di riduzione dei vitalizi.

Nel caso in esame, nessuna rilevanza ricopre la circostanza per la quale la Regione Siciliana sia a statuto speciale.

A riguardo la Corte ha evidenziato che, nonostante le competenze statutarie siano estranee alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», per giurisprudenza costituzionale ormai costante i principi fondamentali di tale materia vincolano anche le autonomie speciali, «poiché essi sono funzionali “a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (sentenza n. 82 del 2015, nonché, ex multis, sentenza n. 62 del 2017)” (sentenza n. 151 del 2017; con specifico riferimento alla Regione Siciliana, sentenza n. 159 del 2018)» (sentenza n. 130 del 2020; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 241, n. 172 e n. 103 del 2018, n. 154 del 2017).

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)
---	---	--

5. Corte costituzionale, sentenza 31 marzo 2021, n. 52


MATERIA	Terzo settore
OGGETTO	Artt. 4, comma 26, 8, commi 18, 34 e 35, e 9 della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 18, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019); dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 34 e 35, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018 promosse, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 26, 8, comma 18, e 9 della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, della Costituzione. È opportuno precisare che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 34 e 35 e la Regione autonoma della Sardegna ha accettato la rinuncia.

È appena il caso di precisare, altresì, che le ulteriori questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, relative ad altre disposizioni della medesima legge n. 48 del 2018, sono state decise con la sentenza n. 11 del 2021.


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

2. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGITTIMITÀ DELLE DELIMITAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE SARDA

La prima questione analizzata è quella relativa all'art. 4, comma 26, che ha inserito il comma 2-bis nell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali). Esso dispone che «L'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) è autorizzata, con il medesimo spirito di sussidiarietà e nell'ottica di valorizzare l'interesse pubblico e sociale prevalente, ad alienare a prezzo simbolico alle Onlus riconosciute dalla Regione, iscritte nel Registro generale di volontariato previsto dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3), detentrici da almeno tre anni continuativi, gli immobili di proprietà in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età. La cessione avviene previa costituzione presso il comune di localizzazione di un vincolo ventennale di destinazione d'uso dello stesso immobile per le attività riconosciute meritevoli ai sensi del presente comma [...]».

Il ricorrente ha ritenuto che, in questo modo, sarebbe attribuito un trattamento di favore agli enti del Terzo settore riconosciuti dalla Regione autonoma Sardegna ed iscritti nei suoi registri, mentre sarebbero pretermesse le associazioni di promozione sociale che, pur operando nel medesimo territorio, siano iscritte nel registro nazionale. Ne deriverebbe, quindi, un'ingiustificata discriminazione per le onlus a carattere nazionale, irragionevolmente escluse dalle agevolazioni, in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

In proposito, è stato evidenziato che il d.lgs. n. 117 del 2017 ha provveduto «al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore» (art. 1), stabilendo le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore possono godere della disciplina di favore accordata dall'ordinamento in ragione della funzione esercitata. Inoltre, con il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, n. 106 sono state individuate le procedure che gli enti dovranno seguire per iscriversi nel Registro. In via temporanea e fino al termine delle verifiche dei requisiti per l'iscrizione nel Registro unico, gli enti iscritti nei registri degli enti territoriali continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica (art. 54, comma 4, cod. terzo settore e art. 31 del d.m. n. 106 del 2020). In attesa che il nuovo Registro unico diventi operativo, il requisito dell'iscrizione è soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti del Terzo settore ad uno dei registri attualmente previsti (art. 101 del d.lgs. n. 117 del 2017). Pertanto, alle associazioni di promozione sociale è tuttora applicabile la disciplina prevista dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, un registro nazionale al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale costituite ed operanti da almeno un anno. L'efficacia di questa disciplina è destinata a cessare allorché inizierà la piena operatività dell'indicato Registro unico (artt. 101, comma 2, e 192, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017). In particolare, ai fini della questione in esame, è stato richiamato l'art. 7, della richiamata legge n. 383 del 2000 che, al comma 2, stabilisce che per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque Regioni e almeno venti Province del territorio

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

nazionale. Inoltre, il successivo comma 3 dello stesso art. 7 istituisce un collegamento tra il registro nazionale e quelli regionali, stabilendo che «L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4», ossia i registri istituiti a livello regionale e provinciale.


Orbene, la Corte ha già riconosciuto che, in base a questo collegamento tra l'iscrizione nei registri regionali e provinciali e quella nel registro nazionale, «i livelli di organizzazione territoriale e i circoli affiliati alle associazioni iscritte nel registro nazionale hanno anch'essi, per tale qualità, il diritto di automatica iscrizione nel medesimo registro» (sentenza n. 27 del 2020). Pertanto, tra i destinatari dei benefici previsti dalla disposizione regionale impugnata, oltre alle associazioni iscritte nei (soli) registri regionali, risultano comprese anche le associazioni iscritte nel registro nazionale, che siano dotate di articolazioni locali o circoli affiliati nel territorio regionale. In forza di tale ricostruzione dell'ambito applicativo della disposizione regionale impugnata, la Corte ha precisato che la delimitazione dei beneficiari non è irragionevole. Essa trova, infatti, giustificazione nella ratio del complessivo intervento legislativo regionale, volto a promuovere, a livello locale, il ruolo di quelle associazioni che, anche quali articolazioni territoriali o circoli affiliati alle associazioni nazionali, svolgano «attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età», dimostrata attraverso il radicamento per tre anni continuativi nel territorio regionale. Inoltre, è stato evidenziato che anche la necessità di costituire un vincolo ventennale di destinazione d'uso dello stesso immobile alle attività riconosciute meritevoli è sembrato coerente con l'obiettivo di assicurare continuità ed effettività, nel territorio regionale, alla prestazione delle attività socio-assistenziali che l'intervento della Regione intende promuovere.

Alla luce di queste considerazioni, la questione relativa all'art. 4, comma 26, della n. 48 del 2018, proposta in riferimento all'art. 3 Cost., è stata ritenuta non fondata.

3. L'ESAME NEL MERITO: L'IRRAGIONEVOLEZZA DEL REQUISITO PREVISTO COME CONDIZIONE PER L'ACCESSO AL BENEFICIO REGIONALE

La seconda questione esaminata dalla Corte ha avuto a oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 18, della legge impugnata.

La norma autorizza l'erogazione di contributi in favore delle associazioni onlus operanti nelle attività di distribuzione di beni di prima necessità a favore degli indigenti, per sostenerne i costi di locazione di immobili adibiti in via esclusiva o principale ad esercizio di attività sociali. Sarebbero così esclusi dall'erogazione dei contributi regionali i soggetti con forma giuridica diversa da quella associativa e ugualmente provvisti della qualifica di onlus, nonché le associazioni operanti nelle predette attività sociali, ma prive di tale qualifica. Secondo il ricorrente, questa disparità di trattamento sarebbe ingiustificata e determinerebbe la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

Al riguardo, è stato rilevato, in primo luogo, che rientra nella sfera dell'autonomia legislativa regionale l'individuazione di quei soggetti privati che siano meritevoli di un contributo economico per l'esercizio di attività solidaristiche. Il legislatore regionale può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle provvidenze, anche in ragione della limitatezza delle risorse destinate al loro finanziamento. Questa scelta, peraltro, non è esente da vincoli di ordine costituzionale, primo fra tutti quello imposto dal rispetto del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.

In questo senso, la Corte ha affermato che «i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio [...] Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento – fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari – è operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto» (così, da ultimo, la sentenza n. 44 del 2020; nello stesso senso, anche le sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011).

Orbene, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 18, della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, è stata ritenuta fondata, in riferimento all'art. 3 Cost.


Nel caso in esame, la Corte ha considerato irragionevole il requisito della forma giuridica previsto dalla disposizione censurata come condizione per l'accesso al beneficio regionale. Invero, la distinzione fondata esclusivamente sullo status giuridico proprio di alcune associazioni e l'esclusione dei soggetti che non soddisfano tale requisito risultano prive di alcun collegamento con la funzione delle prestazioni erogate, determinando conseguenze incoerenti con la stessa ratio della disposizione impugnata.

Inoltre, la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 18, anche in riferimento all'art. 118, ultimo comma, Cost.

È stato rilevato che il principio di sussidiarietà impegna le Regioni a favorire e sostenere l'autonomia iniziativa e la partecipazione attiva dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale. Tale impegno non può ritenersi rispettato dalla circostanza dedotta dalla difesa della Regione, secondo la quale l'intervento regionale si limita a non ostacolare quelle stesse iniziative; infatti, le Regioni sono tenute a valorizzare e promuovere il ruolo degli enti del Terzo settore, favorendone senza discriminazioni il più ampio coinvolgimento, in conformità al loro ruolo nella società civile.

4. L'ESAME NEL MERITO: UN'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA NON LIMITA L'ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE IMPUGNATA

L'esame della Corte prosegue analizzando la legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale n. 48 del 2018, recante «Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive»; la disposizione prevede iniziative regionali volte alla prevenzione e al contrasto di tale violenza e favorisce, anche attraverso la concessione


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)
---	---	--

di contributi finanziari, la creazione di centri specialistici, promossi da enti, associazioni di volontariato e onlus, dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere. Tuttavia, essa non contempla le associazioni di promozione sociale. Anche in questo caso, ad avviso del ricorrente, l'esclusione sarebbe ingiustificata e lesiva degli artt. 3 e 118 Cost.

Dal tenore letterale della disposizione regionale impugnata risulta che i contributi regionali sono diretti a finanziare strutture e attività promosse «da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)» (art. 9, comma 1). Orbene, è stato rilevato che, nonostante le associazioni di promozione sociale non siano contemplate espressamente dalla disposizione impugnata, quest'ultima contiene la generica nozione di «enti» e ciò consente di interpretare la categoria dei beneficiari in senso costituzionalmente conforme all'art. 3 Cost., ritenendovi ricompresi anche altri enti del Terzo settore e, in particolare, le associazioni di promozione sociale.


Dunque, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 sono state ritenute non fondate, in riferimento ad entrambi i parametri evocati dal ricorrente.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

6. Corte costituzionale, sentenza 31 marzo 2021, n. 58

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica, lavoro pubblico
OGGETTO	Art. 1, commi 147, 149 e 269 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)
RICORRENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta/Provincia autonoma di Trento
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 36 del 2020;</p> <p>riuniti i giudizi,</p> <p>1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 147 e 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse, in riferimento agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettere f) e l), 4, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso iscritto al n. 25 del registro ricorsi del 2020;</p> <p>2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 269, della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettere f) e l), 48-bis e 50 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, nonché agli artt. 3, 5, 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, con il ricorso iscritto al n. 25 del registro ricorsi del 2020, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), 16, 79, quarto comma, e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nonché agli artt. 3 e 117, terzo comma,</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

	<p>Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, con il ricorso iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2020.</p>
--	--

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l'art. 1, commi 147, 149 e 269, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI NON TROVA APPLICAZIONE ALLA REGIONE

La Corte esamina, in primo luogo, le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto i commi 147 e 149 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Il comma 147 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019, dispone una proroga della validità temporale delle graduatorie dei concorsi pubblici in essere nelle pubbliche amministrazioni, a partire da quelle approvate dal 1° gennaio 2011, differenziata "per scaglioni", in ragione del termine di approvazione finale, e condiziona il reclutamento, per quelle più risalenti, a ulteriori adempimenti procedurali – la frequenza di corsi di aggiornamento e formazione e il superamento di apposito esame-colloquio – facendo salvi i soli «periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».


Il comma 149 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 modifica l'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, riducendo la durata della validità delle graduatorie sopra indicate, a regime, da tre a due anni.

La Regione Valle d'Aosta contesta le predette norme con riferimento ai seguenti parametri:

a) competenza legislativa primaria della Regione di cui all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nelle materie dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico e economico del personale» (lettera a) e dell'«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (lettera b), e le connesse competenze amministrative di cui all'art. 4 dello stesso statuto;

b) competenza legislativa regionale residuale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali», di cui all'art. 117, terzo comma. Cost., che spetterebbe alla Regione in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

c) competenza legislativa integrativa, assegnata alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dall'art. 3 dello statuto speciale nelle materie «finanze regionali e comunali» (lettera f) e «igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» (lettera l), nonché della competenza concorrente in tema di «coordinamento della finanza pubblica» e di «tutela della salute», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., applicabile alla ricorrente in virtù della clausola di maggior favore;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

d) il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in quanto il legislatore statale avrebbe adottato le disposizioni impugnate senza prevedere alcuno strumento partecipativo delle Regioni;

e) aggravio dell'attività amministrativa, connesso alla necessità di bandire numerosi e frequenti concorsi e di organizzare corsi di aggiornamento e formazione ed esami-colloqui, in contrasto con i principi di economicità e di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

La Corte ritiene non fondata la questione, con riferimento a tutti i parametri sollevati, in quanto:

a) la disciplina delle procedure concorsuali per l'accesso al lavoro pubblico (sentenze n. 191 del 2017, punto 5.4. del Considerato in diritto, e n. 251 del 2016, punto 4.2.1. del Considerato in diritto);

b) la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive (sentenza n. 241 del 2018, punto 4. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 126 del 2020);

rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni (sentenza n. 273 del 2020) di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., ed in base alla clausola di maggior favore di cui all'art. 10, l.cost. n. 3 del 2001, anche della Regione Valle d'Aosta, in quanto è una competenza legislativa più ampia della competenza primaria statutaria nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 2, lettere a e b, dello statuto speciale) (sentenza n. 77 del 2020; nello stesso senso, sentenza n. 241 del 2018).


La Corte ritiene, pertanto, che le norme statali impugnate, che dettano una disciplina puntuale del termine di validità delle graduatorie riferendosi genericamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non si applicano alla Regione Valle d'Aosta.

Rispetto alla previsione di norme di coordinamento finanziario, si giunge comunque a tale conclusione con riferimento all'uso di graduatorie inerenti a procedure selettive pubbliche di personale sanitario, posto che il legislatore statale, non concorre al finanziamento della spesa sanitaria e neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenza n. 133 del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115 e n. 187 del 2012 e n. 125 del 2015; nello stesso senso anche sentenza n. 241 del 2018).

Altrettanto vale con riferimento a tutte le graduatorie che concludono concorsi pubblici.

Ad ogni modo, la disciplina della validità delle graduatorie concorsuali non potrebbe imporsi alle autonomie speciali in mancanza di apposito accordo, intendendosi il "principio dell'accordo" come vincolo di metodo e non di risultato, declinato nella forma della leale collaborazione (sentenza n. 273 del 2020).

Le disposizioni statali impugnate non possono, inoltre, ritenersi applicabili alla Regione autonoma come unica declinazione possibile dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., da

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 15 e 16 aprile 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Marzo - Aprile 2021)</p>
---	--	---

intendersi come limiti all'esercizio della sua competenza, in quanto, la Corte rammenta, che già con la sentenza n. 77 del 2020 è stato affermato che il legislatore regionale non è vincolato dalla disciplina statale, purché nel disciplinare le graduatorie contemperì il reclutamento imparziale degli idonei e verificò la perdurante attitudine professionale degli stessi. In tal modo, nell'esercitare la propria competenza, la Regione non entra in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., proprio perché tale esercizio «costituisce una delle possibili espressioni del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione». La Corte conclude confermando il suo orientamento sopra descritto.

3. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE RELATIVAMENTE ALL'ART. 1, COMMA 269 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019

La successiva questione sollevata sia dalla Regione autonoma Valle d'Aosta che dalla Provincia autonoma di Trento, ha riguardato l'art. 1, comma 269 della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui prevede espressamente l'applicazione alle autonomie speciali dei limiti per la spesa relativa al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dell'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, come convertito nella legge n. 60 del 2019. In particolare è stato contestato il fatto che non possono imporsi limiti di spesa sanitaria alle autonomie speciali che autofinanziano la propria sanità.

La disposizione impugnata è stata modificata dall'art. 25, comma 4-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha eliminato ogni riferimento alle autonomie speciali e ha reintrodotto una clausola di salvezza dell'autonomia finanziaria delle Regioni e delle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (come le ricorrenti).

Le disposizioni sono soddisfattive delle richieste dei ricorrenti e non hanno trovato applicazione medio tempore, pertanto la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

(sintesi di Carlo Sanna)